

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1967

Organici dei sottufficiali e militari di truppa dei Carabinieri

ONOREVOLI SENATORI. — Per effetto dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 603, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 1181, la forza organica dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è fissata in 73.238 unità, ripartite nei vari gradi dalla legge 3 novembre 1963, n. 1543.

Tale contingente appare peraltro del tutto inadeguato per quanto concerne i sottufficiali e gli appuntati, ove si considerino i sempre più vasti ed impegnativi compiti che l'Arma dei carabinieri è chiamata ad assolvere e la nuova struttura organizzativa che essa è venuta ad assumere negli ultimi anni, connessa:

al riordinamento dei reparti territoriali per adeguarne l'efficienza alle mutate condizioni ambientali ed alla riorganizzazione dei reparti meccanizzati e degli istituti di istruzione;

all'aumento dei reparti e dei servizi a disposizione delle Forze armate nel quadro

dell'organizzazione difensiva dei Paesi aderenti al Patto atlantico;

all'incremento dei servizi tecnici e della specializzazione conseguente al potenziamento nel campo dell'armamento, delle trasmissioni, della motorizzazione e della polizia giudiziaria.

In relazione a quanto precede, il problema dell'aumento organico dei sottufficiali e degli appuntati dell'Arma, cui è legata in buona parte l'efficienza dell'Istituto, si pone con carattere di assoluta priorità ed esso viene avviato a soluzione con il presente disegno di legge.

L'aumento è stato concordato nelle cifre di 3.100 sottufficiali ripartiti nei vari gradi e di 1.614 appuntati. Nel contempo, allo scopo di limitare l'incidenza finanziaria del provvedimento, si è ridotto di 4.714 unità l'organico dei carabinieri, in modo da mantenere immutata in 73.238 unità la forza organica complessiva dell'Arma.

Per gli stessi motivi di ordine finanziario e per evitare che i benefici derivanti al per-

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sonale vengano concentrati in un solo anno, si è previsto che l'aumento proposto trovi attuazione nello spazio di sette anni secondo la gradualità fissata nella tabella allegata.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge fissa i nuovi organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri come segue:

	Organico vigente	Organico proposto	Differenza
marescialli maggiori	2.706	3.200	+ 494
marescialli capi	2.000	3.450	+ 1.450
marescialli ordinari	2.357	3.450	+ 1.093
brigadieri e vicebrigadieri	9.237	9.300	+ 63
appuntati	7.836	9.450	+ 1.614
carabinieri	45.951	41.237	— 4.714
allievi carabinieri	3.151	3.151	—
Totali	73.238	73.238	—

L'articolo 2, tenendo conto della situazione soprannumeraria determinatasi nel grado di maresciallo capo per effetto della legge 3 novembre 1963, n. 1543, e della corrispondente deficienza numerica nel grado di maresciallo ordinario, prevede l'utilizzazione, ai fini dell'assorbimento dei soprannumeri del predetto grado di maresciallo capo, degli aumenti organici nel grado stesso e il progressivo ripianamento delle deficienze nel grado di maresciallo ordinario mediante promozione dei brigadieri nei limiti delle vacanze che si formeranno di anno in anno cumulativamente nei due organici dei gradi di maresciallo capo e maresciallo ordinario.

La norma ha lo scopo di accelerare la normalizzazione del settore in modo da rendere possibile il corso regolare delle promozioni nei vari gradi.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, indica l'onere derivante dall'applicazione della emananda legge nel 1967 ed i mezzi per farvi fronte. Alla relativa copertura si provvede utilizzando parte dell'accantonamento di milioni 1.000 indicato nell'elenco n. 5 allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1967, alla voce: Ministero del tesoro — Istituzione della carriera del personale ausiliario addetto alla conduzione di automezzi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue:

marescialli d'alloggio maggiori	3.200
marescialli d'alloggio capi . .	3.450
marescialli d'alloggio ordinari	3.450
brigadieri e vicebrigadieri . .	9.300
appuntati	9.450
carabinieri scelti e carabinieri	41.237
allievi carabinieri	3.151

Totale 73.238

Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi 300 marescialli maggiori nominati alle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.

L'organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio dell'Arma dei carabinieri resta confermato in 600 unità come stabilito dalla legge 14 maggio 1965, n. 497.

Art. 2.

Gli organici di cui all'articolo 1 saranno raggiunti in un periodo di sette anni secondo la progressione indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

All'assorbimento delle eccedenze organiche nel grado di maresciallo capo derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si farà luogo utilizzando, fino all'esaurimento del soprannumero, le unità in aumento stabilite annualmente per il grado stesso dalla tabella A allegata alla presente legge.

In corrispondenza, le deficienze organiche nel grado di maresciallo ordinario, derivanti dall'applicazione del predetto articolo 13 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, saranno progressivamente ripianate mediante promozioni dei brigadieri da conferire nei limiti

delle vacanze esistenti nell'organico dei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo capo cumulativamente considerati.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in milioni 400, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

